Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro – div. VII
già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 20 gennaio 2014, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti sociali interessate alla situazione occupazionale di **DATA MANAGEMENT SOLUZIONI IT PER IL SETTORE PUBBLICO SPA**, per procedere all'esperimento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo ex art. 4 legge 223/91 ss.mm.ii.

Sono presenti:
- per la SOCIETÀ, Marco Maroni e Rita Pallante, assistiti da Gabriele Marini di CONFCOMMERCIO ROMA;
- per FILCAMS CGIL Naz.le, Giuliana Mesina;
- per FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Sono, altresì, presenti per le RSU Giuseppe Fava, Paris Sacchetti e Maurizio Montaldi.

Per UILTuCs Uil Naz.le, formalmente convocata, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

- la Società in oggetto – inquadrata ai fini previdenziali nel settore industria e avente un organico complessivo di 144 lavoratori – con comunicazione datata 04.11.13 (successivamente modificata/integrata con nota del 05.11.13) ha avviato procedura di licenziamento collettivo, dichiarando in esubero n. 27 lavoratori delle unità produttive di Roma (21 lavoratori), Firenze (1 lavoratore), Agrate Brianza (MI) (1 lavoratore), Bologna (3 lavoratori) e Ravenna (1 lavoratore);
- con successiva nota trasmessa in data 20.12.13 (Prot. n. 27186 del 30.12.13) Confcommercio Roma, in nome e per conto della Società, ha comunicato la conclusione con esito negativo dell'esame congiunto in sede sindacale e, pertanto, questo Ministero, con nota del 13.01.14 (prot. 642), ha convocato le Parti sociali interessate alla riunione odierna;
- nel corso del presente incontro, le Parti si sono confrontate in ordine alla situazione aziendale - come già rappresentata nella lettera di avvio della procedura in oggetto, che a tal fine si intende integralmente

richiamata - che continua a risentire dell'andamento involutivo del settore di riferimento, a causa della perdita delle commesse e del ritardo nei pagamenti da parte della P.A. In esito al confronto, le Parti hanno condiviso la opportunità di gestire gli esuberi dichiarati, ridottisi, nelle more della presente procedura, a complessive n. 22 eccedenze, attraverso il ricorso alla Cig in deroga come di seguito specificato.

VISTO

che la Società in oggetto ha fruito del trattamento di Cigs per crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto per la durata di 12 mesi, a decorrere dal 13 agosto 2012 e sino al 12 agosto 2013, in virtù di accordo ministeriale del 31.07.12;

CONSIDERATO

l'art. 1, co. 5 legge 223/91 il quale dispone che la durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi e che una nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione.

VISTO

che sulla base del verbale di accordo governativo del 01.08.13 la Società in oggetto ha richiesto la concessione del trattamento di Cig in deroga per il periodo 13.08.13-31.12.13 con riguardo a complessivi 39 lavoratori

CONSIDERATA

la Legge del 28/06/2012 n. 92, che all'**art. 2, comma 64** prevede la possibilità di concessione sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

VISTO

l'art. 1, co. 183 della L. del 27.12.13, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha rifinanziato gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

- La Società presenterà – alla Div. IV della Direzione generale delle Politiche attive e passive del lavoro dello scrivente Ministero - istanza ai fini della concessione del trattamento di **CIG in deroga** - ai sensi della normativa suindicata – a decorrere dal 21.01.2014 e sino al 12.04.14.
- Il trattamento di Cig in deroga sarà richiesto con riguardo ad un numero massimo di n. **31 lavoratori**, con le seguenti modalità:

a) **CIG a rotazione** per un numero massimo di 26 lavoratori della unità produttiva di Roma (di cui n. 1 lavoratore con contratto part-time al 73.69%) con riduzione media complessiva, nel periodo di riferimento, dell'orario di lavoro del 65% e con punte massime del 100%;

b) **Cig a zero ore senza rotazione** per un numero massimo di 5 lavoratori, di cui n. 1 della unità produttiva di Firenze, n. 1 della unità produttiva di Agrate Brianza (MI), n. 2 della unità produttiva di Bologna e n. 1 della unità produttiva di Ravenna.

- Si precisa che nell'unità produttiva di Roma verrà applicato il criterio della rotazione, tenuto conto della fungibilità delle mansioni svolte e compatibilmente alle esigenze tecnico – produttive - organizzative aziendali. Si precisa, altresì, che nelle altre unità produttive interessate dal presente accordo non verrà applicato il criterio della rotazione, stante la infungibilità delle mansioni svolte dai lavoratori dichiarati in esubero.
- Le specifiche modalità applicative della Cig saranno oggetto di verifiche in sede territoriale.
- La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c.40,42,43 e 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo alla Div. IV della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a trasmettere nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva. . **Si precisa, altresì, che in mancanza di accentramento contributivo, la Società dovrà indicare, in sede di presentazione della citata istanza, le matricole Inps relative alle diverse unità operative interessate dal presente accordo.**
- Le Parti concordano che i lavoratori dichiarati in esubero potranno essere ricollocati all'interno dell'Azienda, a seguito di novazione consensuale del rapporto di lavoro, anche in deroga alle previsioni dell'art. 2103 c.c. Le Parti convengono, altresì, quale ulteriore strumento di gestione degli esuberi, che la Società potrà procedere alla collocazione in mobilità di un numero massimo di 22 unità lavorative - avuto riguardo ai profili professionali dichiarati in esubero - la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento. A tal fine, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni suindicate, potrà avvenire entro e non oltre il 12.04.2014. L'Azienda erogherà, ai lavoratori che non si opporranno al licenziamento, incentivo all'esodo, a fronte della sottoscrizione di verbali di conciliazione ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c., come specificato in separata intesa tra le Parti.

Le Parti concordano, infine, di incontrarsi entro la scadenza del presente accordo per monitorare l'attuazione del Piano di gestione degli esuberi e la situazione aziendale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di licenziamento collettivo di cui all'art. 4 legge 223/91 ss.mm.ii., nonché la procedura di consultazione sindacale finalizzata all'accesso al trattamento di Cig in deroga.

Letto, confermato e sottoscritto.

RSU

RSU

RSU